



Ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 della maturità professionale federale e sulla promozione in considerazione della pandemia di coronavirus

(Ordinanza COVID-19 Esami cantonali di maturità professionale)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

ordina:

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente ordinanza disciplina le misure per lo svolgimento degli esami cantonali della maturità professionale federale nel 2020, il calcolo delle note e la promozione nei cicli di formazione della maturità professionale (cicli di formazione MP) in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19).

² Gli esami cantonali 2020 si svolgono parzialmente in deroga alle disposizioni dell'ordinanza del 24 giugno 2009² sulla maturità professionale (OMPr) e al programma quadro d'insegnamento della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) del 18 dicembre 2012³ sulla maturità professionale.

³ Le deroghe intendono garantire che gli esami cantonali 2020:

- a. possano essere svolti nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e
- b. permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell'ordinanza sulla maturità professionale e nel programma quadro d'insegnamento della SEFRI.

RS

¹ RS **412.10**

² RS **412.103.1**

³ www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale >

Documentazione

Art. 2 Esami finali

In deroga all'articolo 21 OMP⁴ non si svolgono esami finali.

Art. 3 Calcolo delle note delle materie

¹ In deroga all'articolo 24 capoverso 1 OMP, nelle materie in cui sono previsti gli esami finali (art. 21 cpv. 1 OMP⁵) le note corrispondono alla nota finale della materia. Sono escluse le materie in cui sono già stati sostenuti esami finali anticipati secondo l'articolo 22 capoversi 2 e 3 OMP; in questi esami la nota si compone in parti uguali della nota degli esami anticipati e della nota finale della materia. Gli esami parziali sostenuti non sono presi in considerazione se non è stata conclusa l'intera materia.

² La nota finale della materia è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nella materia corrispondente o nell'approccio interdisciplinare.

³ Per calcolare una nota di una pagella semestrale occorrono almeno due note. Per calcolare la nota della pagella semestrale nel secondo semestre 2019/20, il Cantone decide se e in che modo considerare le note dell'insegnamento a distanza. Se non è possibile attribuire una nota per il secondo semestre o se la nota è più bassa di quella del primo semestre, per il secondo semestre vale la nota del primo.

⁴ Se in una materia insegnata solo nel semestre estivo 2019/20 non è possibile attribuire nessuna nota perché non vi sono almeno due note e quindi non può essere attribuita né la nota semestrale né la nota finale della materia, nell'attestato di maturità professionale è riportata la menzione «superato».

Art. 4 Calcolo delle note dell'approccio interdisciplinare

¹ Per la valutazione dell'approccio interdisciplinare tematico (AIT) nelle materie di tutti gli ambiti d'insegnamento si applica per analogia l'articolo 3 capoversi 2 e 3.

² La presentazione necessaria per determinare la nota del progetto didattico interdisciplinare (PDI) può essere effettuata anche in modalità digitale. Se il PDI non può essere presentato, in deroga all'articolo 24 capoverso 6 OMP⁶ sono valutati soltanto il prodotto e il processo.

³ Nei cicli di formazione quadrimestrali o plurisemestrali il calcolo della nota dell'approccio interdisciplinare si basa su almeno due note delle pagelle semestrali relative all'AIT. La nota della pagella semestrale è determinata sulla base di almeno due prestazioni relative all'AIT fornite nello stesso semestre.

⁴ Nei cicli di formazione MP bimestrali successivi al conseguimento di una formazione di base (MP 2) il calcolo della nota dell'AIT si basa su almeno due

⁴ RS 412.101.3

⁵ RS 412.101.3

⁶ RS 412.101.3

prestazioni relative all'AIT. Nei cicli di formazione MP trimestrali la nota si basa su almeno tre prestazioni relative all'AIT.

Art. 5 Lingue straniere e diplomi di lingue straniere

¹ I diplomi di lingue straniere già conseguiti sono trattati come esami anticipati.

² Se a causa dell'esonero dall'insegnamento non vi sono note finali e in seguito alla presente ordinanza non è stato possibile sostenere l'esame finale o gli esami per l'ottenimento dei diplomi di lingua, nell'attestato finale per la lingua straniera è riportata la menzione «superato».

Art. 6 Esami finali anticipati per i cicli di formazione senza titolo nel 2020

¹ Gli esami finali anticipati e non ancora sostenuti sono differiti alla prima data utile. La valutazione degli esami finali delle formazioni di base ad impostazione scolastica anticipati e non ancora sostenuti di cui all'articolo 22 capoverso 3 OMP⁷ si basa sugli articoli 3 e 4.

² Se una materia è stata insegnata e conclusa solo nel secondo semestre 2019/20 senza che sia stato possibile attribuire una nota della pagella semestrale, nella pagella al posto della nota semestrale è riportata la menzione «esonerato». Nell'attestato federale di maturità professionale è riportata la menzione «superato».

³ Il capoverso 2 si applica per analogia anche alle materie complementari.

Art. 7 Ripetenti degli anni precedenti

¹ Se per la preparazione dell'esame di ripetizione è stato seguito l'insegnamento, le note finali delle materie sono calcolate secondo gli articoli 3 e 4.

² Se non è stato seguito l'insegnamento o non sono state conseguite note delle pagelle semestrali che permettono di determinare le note finali delle materie, i Cantoni provvedono affinché venga svolto un esame entro la fine di agosto 2020.

Art. 8 Esame

¹ Agli allievi che non hanno superato l'esame federale di maturità a causa dell'annullamento dell'esame finale di cui all'articolo 2 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all'articolo 19 segg. OMP⁸.

² Agli allievi che non hanno superato l'esame federale di maturità a causa della deroga di cui all'articolo 7 capoverso 1 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all'articolo 26 OMP.

Art. 9 Promozione

¹ In deroga all'articolo 17 capoverso 4 OMP⁹ la promozione avviene in ogni caso.

² Le note delle pagelle semestrali sono calcolate conformemente all'articolo 3 capoverso 3.

⁷ RS 412.101.3

⁸ RS 412.101.3

⁹ RS 412.101.3

³ Ai sensi dell'OMPr la nota della pagella del secondo semestre 2019/20 è considerata per la futura nota finale della materia.

Art. 10 Validità delle prestazioni e delle note

Le prestazioni svolte e le note attribuite conformemente alla presente ordinanza mantengono la loro validità fino alla conclusione della relativa maturità professionale.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 30 aprile 2020 alle ore 00.00¹⁰.

² Si applica fino al 29 ottobre 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

¹⁰ Pubblicazione urgente del 29 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).